

Divisione Gestione e Coordinamento Generale

BE/P2080093260 - 30/04/20B

AEEG-277258

AEEG PG.0016506/A - 06/05/2013

Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas Piazza Cavour, 5 20121 Milano Direzione Mercati Energia Elettrica e Gas Naturale

c.a. Dott. Federico Boschi

Oggetto: Aggiornamento della documentazione contrattuale relativa al servizio di stoccaggio virtuale, ai sensi della Delibera 90/2013/R/gas

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della Delibera 90/2013/R/gas, si trasmette in allegato, ai fini della Vostra approvazione, lo schema aggiornato del Contratto di cui all'articolo 3, comma 3, della Delibera ARG/gas 193/10, nonché una sintesi degli articoli modificati.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono i migliori saluti.

Il Direttore

Vinicio Mose Vigilante

All.: c.s.

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

Schema di contratto di cui all'articolo 3, comma 3, della Delibera ARG/gas 193/10 con il Soggetto investitore aderente

Тга

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., società con azionista unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con sede legale in Viale M. Pilsudski, 92, in Roma, P.I. e Codice fiscale......(di seguito "GSE"), da una parte,

e

La			,		sede	legale
in.		P.I	***************************************	e Codice Fiscal	e, capit	ale sociale
Eu	o, iscritta	presso il Registro	delle Imprese di	, n°	.(di seguito	"Soggetto
inv	estitore aderente"), in	n persona del rappre	sentante, Sig./Sig.r	a,	nato/a a	, il
	dall'altra parte,					•
ent	rambe qui di seguito d	denominate congiunt	amente "Parti".			

Premesso che

- a) ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7 della legge 21 luglio 2009, n. 99 è stato emanato il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito "D. Lgs. 130/10") recante misure finalizzate a rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale anche attraverso l'implementazione di nuova capacità di stoccaggio;
- b) il D. Lgs. 130/10 prevede che i soggetti definiti come soggetti investitori dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1 e 3, selezionati a seguito della procedura concorrenziale di cui all'articolo 6, comma 5 del medesimo decreto, possano chiedere al GSE di usufruire, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove capacità di stoccaggio e per un periodo comunque non superiore a 5 (cinque) anni, servizi definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'"AEEG") che comprendano la possibilità, per quantità massime corrispondenti alle quote della nuova capacità di stoccaggio non ancora entrata in esercizio e loro assegnata ai sensi dell'articolo 7 del predetto decreto, (i) di consegnare il gas naturale nel periodo estivo ed averlo riconsegnato nel successivo periodo invernale e (ii) almeno per il primo anno termico successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 130/10, di avere riconosciuta la differenza, se positiva, tra le quotazioni del gas naturale nel periodo invernale e nel periodo estivo del medesimo anno termico;
- c) l'AEEG ha emanato la deliberazione ARG/gas 4 novembre 2010, n. 193 (di seguito "delibera 193/10") recante la "determinazione delle misure e dei corrispettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130", definendo in tal modo il servizio di stoccaggio virtuale erogato dal GSE nonché i criteri per l'assegnazione del servizio e la definizione del relativo corrispettivo in attesa dell'entrata in esercizio della nuova capacità di stoccaggio come definita dall'articolo 5, commi 3 e 4 del D.Lgs 130/10;
- d) l'eventuale differenza maturata in capo al GSE tra la somma dei corrispettivi di cui ai commi 5.1, lettera e), e 7.2, lettera a) della delibera 193/10, da una parte, e la somma dei corrispettivi di cui al

comma 5.1, lettere a), b), c) e d) e degli eventuali importi di cui al comma 9.3 della medesima delibera, dall'altra, trova copertura attraverso i corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento applicati alla generalità dei clienti finali secondo modalità determinate dall'AEEG con successivo provvedimento;

- e) il Soggetto investitore aderente è stato selezionato da Stogit S.p.A., in qualità di realizzatore di capacità di stoccaggio ai sensi del D. Lgs. 130/10, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 130/10 ovvero è cessionario del relativo contratto o della capacità di stoccaggio;
- i soggetti selezionati nell'ambito delle procedure di cui alla precedente premessa e) ovvero i loro aventi causa che intendono avvalersi delle misure transitorie di cui agli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 130/10, sono tenuti a presentare apposita istanza, nei termini e con le modalità indicati dal GSE e, a stipulare con il GSE un contratto che stabilisca, tra l'altro, il corrispettivo pluriennale dovuto al GSE per usufruire di tali misure transitorie;
- g) il Soggetto investitore aderente ha inoltrato istanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della delibera 193/10, redatta sulla base dello schema predisposto dal GSE, al fine di avvalersi delle misure transitorie e ha indicato la quota di stoccaggio per cui intende avvalersi di dette misure transitorie.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 Premesse ed annessi

Le premesse e gli annessi formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 Definizioni

In aggiunta a quanto espressamente previsto nel presente contratto, ai fini del presente contratto valgono le definizioni contenute nel D. Lgs. 130/10 e nella delibera 193/10.

Articolo 3 Oggetto del contratto

3.1 Misure transitorie finanziarie

3.1.1 Il GSE fornirà le misure transitorie finanziarie di cui all'articolo 10 del D.lgs. 130/10 relativamente agli anni stoccaggio 2010-2011 e 2011-2012, con riferimento alle richieste di cui all'articolo 3, comma 1, della delibera 193/10 e secondo quanto previsto all'Annesso "A" ("Richiesta misure transitorie finanziarie").

3.1.2 Il Soggetto investitore aderente si impegna a svolgere le proprie prestazioni in ottemperanza alla normativa di volta in volta applicabile, ivi inclusa la delibera 193/10, e nel rispetto degli obblighi che l'AEEG dovesse stabilire in ordine alle misure transitorie finanziarie.

3.2 Misure transitorie fisiche

- 3.2.1 Il GSE fornirà le misure transitorie fisiche di cui all'articolo 9 del D.lgs. 130/10 a decorrere dall'anno stoccaggio 2012-2013, mediante lo/gli stoccatore/i virtuale/i abbinato/i, nei limiti della capacità di stoccaggio assegnata e non ancora disponibile, come comunicata da Stogit S.p.A., e delle richieste di utilizzo delle misure transitorie fisiche, inoltrate annualmente dai Soggetti investitori aderenti, secondo quanto previsto all'Annesso "B" ("Modalità Operative") e secondo gli abbinamenti con gli stoccatori virtuali che il GSE comunicherà di anno in anno al Soggetto investitore aderente, con riferimento al modello di cui all'Annesso "C" ("Modello Report Transazioni"). A titolo di chiarimento, le misure transitorie fisiche e i diritti e obblighi relativi alla consegna e ritiro del gas ad esse relative e i relativi obblighi di comunicazione non troveranno applicazione nell'anno o negli anni in cui il Soggetto investitore aderente abbia indicato nella Istanza per le misure transitorie fisiche (come di seguito definita) una capacità di stoccaggio pari a 0 (zero), ovvero non abbia inoltrato l'Istanza per le misure transitorie fisiche entro i termini previsti.
- 3.2.2 A seguito della selezione degli stoccatori virtuali, il Soggetto investitore aderente potrà far pervenire al GSE entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione degli esiti della predetta selezione una propria preferenza di abbinamento; il GSE terrà conto di tale preferenza per quanto possibile e comunque nei limiti in cui ciò non comporti discriminazione alcuna nei confronti di altri soggetti investitori aderenti o stoccatori virtuali. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione al Soggetto investitore aderente degli abbinamenti di cui sopra, lo stesso potrà rinunciare all'esercizio dei diritti e delle prestazioni contrattuali, in caso di inadempimento e/o risoluzione del contratto tra lo stoccatore virtuale abbinato e il GSE. Ove, in esito agli abbinamenti di cui sopra, il Soggetto investitore aderente risultasse essere stoccatore virtuale di se stesso, non avranno luogo le attività di consegna, ritiro e riconsegna di cui all'articolo 3.2.3 che segue e il Soggetto investitore aderente rinuncia sin d'ora all'esercizio dei propri diritti di indennizzo, risarcimento e risoluzione in caso di inadempimento agli obblighi di ritiro e consegna del gas e/o risoluzione o comunque cessazione dell'efficacia del contratto tra esso stesso in qualità di stoccatore virtuale e il GSE. In detta ipotesi, inoltre, troverà applicazione l'articolo 7.8.
- 3.2.3 Le misure transitorie fisiche saranno articolate in una o più delle modalità indicate di seguito:
 - a) consegna al PSV, in quantità costante, in ciascun giorno gas del periodo aprile-settembre al/agli stoccatore/i virtuale/i abbinato/i dal GSE, pari alla quota per cui il Soggetto investitore aderente abbia richiesto di utilizzare le misure transitorie fisiche secondo la modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della delibera 193/10, come risultante dal Report Transazioni applicabile, e conseguente ritiro giornaliero in quantità costante al PSV dal/dai medesimo/i soggetto/i della medesima quota nel successivo periodo ottobre-marzo;
 - b) consegna sul mercato estero Title Transfer Facility, in quantità costante, in ciascun giorno gas del periodo aprile-settembre al/agli stoccatore/i virtuale/i abbinato/i dal GSE, pari alla quota per cui il Soggetto investitore aderente abbia richiesto di utilizzare le misure transitorie fisiche secondo la modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della

delibera 193/10, come risultante dal Report Transazioni applicabile, e conseguente ritiro giornaliero in quantità costante al PSV dal/dai medesimo/i soggetto/i della medesima quota, nel successivo periodo ottobre-marzo;

- c) consegna in uno dei punti del mercato estero di Zeebrugge (IZT, ZPT, LNG Terminal), in quantità costante in ciascun giorno gas del periodo aprile-settembre al/agli stoccatore/i virtuale/i abbinato/i dal GSE, pari alla quota per cui il Soggetto investitore aderente abbia richiesto di utilizzare le misure transitorie fisiche secondo la modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della delibera 193/10, come risultante dal Report Transazioni applicabile, e conseguente ritiro giornaliero in quantità costante al PSV dal/dai medesimo/i soggetto/i della medesima quota, nel successivo periodo ottobre-marzo;
- d) ritiro giornaliero in quantità costante al PSV nel periodo ottobre-marzo dal/dagli stoccatore/i virtuale/i abbinato/i dal GSE, pari alla quota per cui il Soggetto investitore aderente abbia richiesto di utilizzare le misure transitorie fisiche secondo la modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della delibera 193/10, in relazione al mercato estero Title Transfer Facility;
- e) ritiro giornaliero in quantità costante al PSV nel periodo ottobre-marzo dal/dagli stoccatore/i virtuale/i abbinato/i dal GSE, pari alla quota per cui il Soggetto investitore aderente abbia richiesto di utilizzare le misure transitorie fisiche secondo la modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della delibera 193/10, in relazione al mercato estero Zeebrugge.
- 3.2.4 Il Soggetto investitore aderente si impegna a svolgere le proprie prestazioni in ottemperanza alla normativa di volta in volta applicabile, ivi inclusa la delibera 193/10, e nel rispetto degli obblighi che l'AEEG dovesse stabilire in ordine alle misure transitorie fisiche.

Articolo 4 Diritti e obblighi del Soggetto investitore aderente

4.1 Diritti e obblighi relativi alle misure transitorie finanziarie

Con riferimento alle misure transitorie finanziarie, il Soggetto investitore aderente ha diritto a ricevere i corrispettivi di cui all'articolo 6.1 nelle modalità di cui all'articolo 8.1.

4.2 Diritti e obblighi relativi alle misure transitorie fisiche

- 4.2.1 Il Soggetto investitore aderente si impegna a comunicare al GSE annualmente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di Stogit S.p.A. della capacità di stoccaggio assegnata non ancora disponibile, nei modi di volta in volta definiti nelle disposizioni tecniche di funzionamento relative allo stoccaggio virtuale gas (di seguito "DTF GAS_SI"), tramite apposita istanza (di seguito, ciascuna una "Istanza per le misure transitorie fisiche"), a partire dall'anno stoccaggio 2012-2013:
 - la quota della capacità di stoccaggio oggetto delle misure transitorie attiva, come indicata nella istanza di cui alla premessa g), ridotta della capacità eventualmente già entrata in esercizio all'inizio del mese di aprile dell'anno stoccaggio di riferimento;

- (ii) la quota di cui al punto (i) per cui il Soggetto investitore intende avvalersi delle misure transitorie fisiche in detto anno stoccaggio;
- (iii) la ripartizione della quota di cui al punto (ii) tra le diverse modalità del servizio di cui all'articolo 3.2.3.

Ove il Soggetto investitore aderente non inviì l'Istanza per le misure transitorie fisiche entro i termini previsti dal GSE, la quota di capacità di stoccaggio di cui al punto (ii) si intenderà pari a 0 (zero). Resta inteso che il presente contratto resterà valido ed efficace sino alla scadenza prevista all'articolo 16 anche nel caso in cui, in relazione ad uno o più anni stoccaggio, il Soggetto investitore aderente non intenda avvalersi, indicando nella Istanza per le misure transitorie fisiche una capacità di stoccaggio di cui al punto (ii) pari a 0 (zero) ovvero non inviando entro i termini previsti la predetta istanza, delle misure transitorie previste dall'articolo 9 del D.Lgs. 130/10. In detta ipotesi, il Soggetto investitore aderente sarà tenuto a pagare il corrispettivo di accesso di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della delibera 193/10 relativamente all'anno in cui abbia indicato nella Istanza per le misure transitorie fisiche una capacità di stoccaggio pari a 0 (zero), ovvero non abbia inoltrato la stessa entro i termini previsti, contestualmente alla presentazione della eventuale prima successiva Istanza per le misure transitorie fisiche in cui la capacità di stoccaggio di cui al punto (ii) non sia pari a 0 (zero). A tal fine, il Soggetto Investitore dovrà allegare a tale eventuale successiva prima Istanza per le misure transitorie fisiche evidenza dell'avvenuto pagamento.

- 4.2.2 A seguito della presentazione dell'Istanza per le misure transitorie fisiche e dell'espletamento della selezione degli stoccatori virtuali secondo quanto previsto dalla delibera 193/10, il GSE procederà di anno in anno a comunicare, al Soggetto investitore aderente gli esiti degli abbinamenti con gli stoccatori virtuali, come previsto nello schema definito nell'Annesso "C".
- 4.2.3 Con riferimento alle misure transitorie fisiche, il Soggetto investitore aderente è responsabile nei confronti del GSE del corretto adempimento degli obblighi di consegna e ritiro di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3.2.3 ovvero di ritiro di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo, secondo le modalità individuate nell'Annesso "B".
- 4.2.4 In caso di inadempimento dell'obbligo di consegna giornaliero di cui alle lettere a), b) o c), dell'articolo 3.2.3, il Soggetto investitore aderente sarà tenuto al pagamento al GSE di un corrispettivo pari al prezzo spot, ossia la media giornaliera delle quotazioni Day Ahead registrate nel giorno gas di mancata consegna sul mercato di cui alla lettera b) o alla lettera c) dell'articolo 3.2.3, ove la consegna non sia avvenuta presso il Title Transfer Facility o a Zeebrugge rispettivamente, così come pubblicata da ICIS Heren nella pubblicazione ESGM (European Spot Gas Markets), o, la media giornaliera delle quotazioni registrate nel giorno gas di mancata consegna nella sessione di negoziazione continua del Mercato del Giorno Prima del Gas (MGP-GAS), sulla piattaforma del Mercato a Pronti del Gas (M-GAS), così come pubblicata dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., nel caso della lettera a) dell'articolo 3.2.3, moltiplicato per la quantità di gas non consegnata, fatto salvo il maggior danno. In caso di mancata pubblicazione del prezzo in uno dei mercati di riferimento, verrà considerata l'ultima quotazione pubblicata, immediatamente precedente alla mancata consegna.
- 4.2.5 In caso di inadempimento dell'obbligo di ritiro giornaliero di cui alle lettere a), b), c), d) o e), dell'articolo 3.2.3, il Soggetto investitore aderente terrà il GSE manlevato e indenne da qualsiasi danno o pretesa di terzi, avanzata nei confronti del GSE in conseguenza di tale mancato ritiro. Il Soggetto investitore aderente non potrà avanzare alcuna pretesa in ordine al gas oggetto del proprio mancato ritiro.

- 4.2.6 Il Soggetto investitore aderente è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi, al GSE la mancata consegna giornaliera da parte del/degli stoccatore/i virtuale/i abbinato/i della quantità di gas di cui alle lettere a), b), c), d) o e) dell'articolo 3.2.3 al PSV. A condizione che il Soggetto investitore aderente abbia comunicato al GSE la mancata consegna nei termini sopra previsti, lo stesso avrà diritto a ricevere un ammontare, a titolo di indennizzo, pari al prezzo spot, ossia la media giornaliera delle quotazioni registrate nella sessione di negoziazione continua del Mercato del Giorno Prima Gas (MGP-GAS), sulla piattaforma del Mercato a Pronti del Gas (M-GAS), con riferimento al giorno di mancata consegna, così come pubblicata dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., moltiplicato per la quantità di gas non consegnata. In caso di mancata pubblicazione del prezzo, verrà considerata l'ultima quotazione pubblicata, immediatamente precedente alla mancata consegna.
- Il Soggetto investitore aderente è tenuto altresì a comunicare tempestivamente, e comunque 4.2.7 entro 5 (cinque) giorni lavorativi, al GSE l'eventuale mancato ritiro giornaliero da parte del/degli stoccatore/i virtuale/i abbinato/i della quantità di gas di cui alle lettere a), b) o c), a seconda dei casi, dell'articolo 3.2.3. In tale ipotesi, al fine di beneficiare in ogni caso del diritto al ritiro di cui alle lettere a), b) o c), a seconda dei casi, dell'articolo 3.2.2, il Soggetto investitore aderente dovrà riconoscere al GSE il prezzo spot registrato rispettivamente sul mercato di cui alle lettere b) o c) dell'articolo 3.2.2 o, nella sessione di negoziazione continua del Mercato del Giorno Prima del Gas (MGP-GAS), sulla piattaforma del Mercato a Pronti del Gas (M-GAS), organizzata e gestita dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., nel giorno gas di mancato ritiro, moltiplicato per la quantità di gas non ritirata, al netto degli eventuali costi, debitamente giustificati, sostenuti dal Soggetto investitore aderente in conseguenza del mancato ritiro sul predetto mercato delle quantità di gas in questione da parte del/degli stoccatore/i virtuale/i abbinato/i. In caso di mancata pubblicazione del prezzo in uno dei mercati di riferimento, verrà considerata l'ultima quotazione pubblicata, immediatamente precedente al mancato ritiro.
- 4.2.8 Gli obblighi informativi di cui agli articoli 4.2.6 e 4.2.7 non troveranno applicazione nel caso in cui il Soggetto investitore adérente rinunci all'esercizio dei diritti e delle prestazioni contrattuali, in caso di inadempimento e/o risoluzione del contratto tra lo stoccatore virtuale abbinato e il GSE.
- 4.2.9 Il Soggetto investitore aderente si impegna ad offrire in vendita, nell'ambito della Piattaforma di negoziazione P-GAS, o altra piattaforma nel caso di cessazione del funzionamento della stessa, gestita dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A, le quantità di gas rese disponibili al PSV al medesimo soggetto dallo stoccatore/i virtuale/i abbinato/i. Le modalità di offerta sono definite nel relativo regolamento predisposto dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. Ai fini dell'assolvimento di tale obbligo, i lotti offerti devono rimanere disponibili nell'ambito della predetta Piattaforma, ove non siano stati oggetto di cessione, per tutto il corrispondente periodo di negoziazione.
- 4.2.10 Il Soggetto investitore aderente si obbliga ad adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettere a) e b) del D.Lgs. 130/10.
- 4.2.11 Le attività di consegna e ritiro di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3.2.3 ovvero di ritiro di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo nonché quella di cui all'articolo 4.2.8 possono essere svolte dal Soggetto investitore aderente anche mediante un terzo a tal fine delegato secondo quanto previsto nell'Annesso "D" "Modello di mandato", al momento della sottoscrizione del Contratto ovvero, di anno in anno, entro 10 (dieci) giorni dalla

comunicazione al Soggetto investitore aderente da parte del GSE degli abbinamenti con lo/gli stoccatore/i virtuale/i abbinato/i e comunque prima dell'inizio di ciascun anno stoccaggio. In tal caso, il Soggetto investitore aderente resterà pienamente responsabile per le attività svolte dal soggetto delegato e terrà il GSE manlevato e indenne da qualsiasi danno o pretesa di terzi avanzata nei confronti del GSE in conseguenza delle attività svolte dal soggetto delegato.

Articolo 5 Diritti in capo al GSE

- 5.1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 4.2.6 e 4.2.7, il GSE avrà facoltà di verificare l'eventuale mancata consegna o ritiro del gas da parte del Soggetto investitore aderente nonché la mancata consegna o ritiro del gas da parte del/degli stoccatore/i virtuale/i abbinato/i, anche richiedendo documenti e le opportune informazioni al Soggetto investitore aderente.
- 5.2. Il GSE si riserva di sostituire lo/gli Stoccatore/i virtuale/i abbinato/i, anche in corso d'anno, al Soggetto investitore aderente, dando a quest'ultimo, preventiva comunicazione per iscritto.

Articolo 6 Corrispettivi

- 6.1 Corrispettivi per le misure transitorie finanziarie
- 6.1.1 Con riferimento alle misure transitorie finanziarie il GSE riconoscerà al Soggetto investitore aderente il corrispettivo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della delibera 193/10 per gli anni stoccaggio 2010-2011 e 2011-2012, secondo le tempistiche di cui all'articolo 8.1.
- 6.2 Corrispettivi per le misure transitorie fisiche
- 6.2.1 Con riferimento alle misure transitorie fisiche, salvo quanto previsto all'articolo 4.2.1, il Soggetto investitore aderente riconoscerà al GSE i corrispettivi di cui all'articolo 5, comma 4, della delibera 193/10, qualora maturati nel mese di riferimento, secondo le tempistiche di cui all'articolo 8.2.
- 6.2.2 Resta inteso tra le Parti che i corrispettivi di cui all'articolo 6.2.1 saranno dovuti indipendentemente dall'adempimento degli obblighi di consegna al PSV da parte dello stoccatore/i virtuale/i a cui il Soggetto investitore aderente è abbinato.

Articolo 7 Garanzie

7.1 Contestualmente all'invio di ciascuna Istanza per le misure transitorie fisiche e quale condizione per la validità della stessa, il Soggetto investitore aderente è tenuto a prestare in favore del GSE apposita garanzia autonoma a prima richiesta, redatta in conformità al modello di cui all'Annesso "E" ("Modello di garanzia") a copertura del puntuale adempimento delle obbligazioni inerenti il presente contratto e di qualsiasi responsabilità del Soggetto investitore aderente nei confronti del GSE per un importo massimo garantito calcolato secondo quanto previsto nell'Annesso "F" ("Modalità di calcolo dell'ammontare massimo garantito"). Resta inteso che ove il Soggetto investitore aderente indichi nella Istanza per le misure transitorie fisiche una capacità di stoccaggio pari a 0 (zero), ovvero non inoltri l'Istanza per le misure transitorie fisiche entro i termini previsti, il Soggetto investitore aderente non sarà tenuto a prestare la predetta garanzia.

- 7.2 La garanzia dovrà essere rilasciata da primaria banca italiana o da succursale italiana di banca estera, con *rating* di lungo termine che non sia inferiore ad A-, se attribuito da Standard & Poor's Rating Services, ovvero ad A3 se attribuito da Moody's Investor Service.
- 7.3 In alternativa a quanto specificato all'articolo 7.1, il Soggetto investitore aderente potrà prestare una garanzia nella forma di deposito cauzionale infruttifero in contante di importo pari a quello determinato con riferimento alla garanzia bancaria di cui all'articolo 7.1, da versare sul conto corrente indicato dal GSE nelle DTF GAS_SI.
- 7.4 La garanzia potrà essere escussa o, in alternativa l'ammontare garantito dal deposito cauzionale potrà essere trattenuto, anche solo parzialmente, anche in relazione alle fattispecie di cui agli articoli 4.2.4 e 4.2.5. In caso di escussione della garanzia o riduzione dell'ammontare del deposito cauzionale, anche solo parziale, da parte del GSE, il Soggetto investitore aderente si impegna a reintegrare l'ammontare massimo garantito entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'avvenuta escussione o riduzione.
- 7.5 Ove l'ammontare massimo garantito dalla garanzia bancaria o dal deposito cauzionale sia inferiore a quello risultante dal calcolo di cui all'Annesso "F", su richiesta del GSE, il Soggetto investitore aderente si impegna ad incrementare il predetto ammontare massimo garantito, dandone evidenza al GSE, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta medesima.
- 7.6 Ciascuna garanzia o deposito cauzionale dovrà avere validità almeno fino al 30 giugno successivo all'anno stoccaggio di riferimento e comunque fino alla completa definizione delle partite economiche scaturenti dal presente contratto e sorte nel periodo di validità ed efficacia della garanzia o deposito cauzionale. Il GSE restituirà al Soggetto investitore aderente il deposito cauzionale o la garanzia, liberando il garante, nel caso in cui, in relazione ad un anno stoccaggio, non sia stata data attuazione alle misure transitorie fisiche di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 130/10.
- 7.7 Nel caso in cui la banca garante perda uno dei requisiti di cui all'articolo 7.2 o la garanzia perda, per qualsiasi ragione, efficacia prima della scadenza del termine di cui all'articolo 7.6, il Soggetto investitore aderente si impegna a consegnare al GSE altra garanzia nel rispetto di quanto stabilito nel presente articolo 7 entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi del relativo evento.
- 7.8 Nel caso in cui lo stoccatore virtuale abbinato rinunci all'esercizio dei diritti e delle prestazioni contrattuali in caso di inadempimento e/o risoluzione del contratto tra il Soggetto investitore e il GSE, l'importo massimo garantito di cui all'articolo 7.1 si ridurrà di una quota pari alla Quota Valore (QV) di cui all'Annesso "F", calcolata relativamente alla capacità di stoccaggio abbinata al suddetto stoccatore virtuale. La garanzia bancaria si intenderà automaticamente ridotta di tale quota ovvero il GSE restituirà al Soggetto investitore aderente la relativa porzione dell'ammontare garantito dal deposito cauzionale, entro 10 (dieci) giorni dalla rinuncia dei diritti da parte dello stoccatore virtuale abbinato.

Articolo 8 Fatturazione e pagamenti

8.1 Pagamenti dei corrispettivi per le misure transitorie finanziarie

- 8.1.1 Con riferimento all'anno stoccaggio 2010-2011, il GSE pagherà il corrispettivo di cui all'articolo 6.1.1 entro il 20 ottobre 2011.
- 8.1.2 Con riferimento all'anno stoccaggio 2011-2012, il GSE pagherà il corrispettivo di cui all'articolo 6.1.1 in 6 (sei) rate mensili di uguale importo, il giorno 20 (venti) di ogni mese, a partire da novembre 2011 e fino ad aprile 2012.

8.2 Pagamenti dei corrispettivi per le misure transitorie fisiche

- 8.2.1 Salvo quanto previsto all'articolo 4.2.1, il Soggetto investitore pagherà al GSE il corrispettivo di cui all'articolo 6.2.1 su base mensile, nel periodo invernale (ottobre-marzo) dell'anno stoccaggio di riferimento.
- 8.2.2 Entro il giorno 10 di ciascun mese successivo a quello di espletamento del servizio, nel periodo invernale (ottobre-marzo) dell'anno stoccaggio, (di seguito "M+1"), il GSE metterà a disposizione del Soggetto investitore aderente, a mezzo e-mail o fax all'indirizzo o al numero indicato all'articolo 11.3 o secondo diverse modalità che prevedono l'utilizzo di portali web, i dati fisici ed economici relativi al mese invernale M di riferimento in base ai quali il GSE e, se del caso, il Soggetto investitore aderente dovranno emettere la fattura in relazione ai corrispettivi di cui all'articolo 6.2.1 e, se del caso, alle penali o indennizzi previsti dagli articoli 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 e 4.2.7.
- 8.2.3 In relazione ai corrispettivi di cui agli articoli 4.2.4 e 4.2.7 il GSE potrà inviare, in qualsiasi momento successivo al verificarsi degli eventi di cui ai predetti articoli, i predetti dati fisici ed economici relativi al mese M di riferimento in base ai quali sarà calcolato il corrispettivo e inviata la relativa fattura.
- 8.2.4 Eventuali contestazioni o richieste di chiarimento da parte del Soggetto investitore aderente dovranno essere avanzate, a pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento dei suddetti dati fisici ed economici.
- 8.2.5 Ove il Soggetto investitore aderente non abbia sollevato contestazioni ai sensi dell'articolo 8.2.4 il GSE emetterà la relativa fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento (M+1) e, se del caso, entro lo stesso termine il Soggetto investitore aderente inoltrerà la fattura al GSE sulla base dei dati messi a disposizione dal GSE.
- 8.2.6 Ove il Soggetto investitore aderente sollevi contestazioni in merito alla determinazione effettuata dal GSE entro il termine di cui all'articolo 8.2.4, le Parti tenteranno, in buona fede, di raggiungere un accordo in relazione ai dati e conseguenti importi contestati entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione da parte del GSE di tali contestazioni. Qualora entro tale termine le Parti non raggiungano un accordo, fermo restando il diritto di adire il giudice competente ai sensi dell'articolo 14, il GSE e, se del caso, il Soggetto investitore aderente dovranno in ogni caso emettere fattura in via provvisoria sulla base dei dati comunicati dal GSE ai sensi dell'articolo 8.2.2 ovvero 8.2.3 effettuando i pagamenti entro i termini previsti nel presente articolo 8.2, salvo eventuale conguaglio.
- 8.2.7 Il termine di scadenza delle fatture relative ai corrispettivi di cui all'articolo 6.2.1 è fissato entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo al mese invernale M di riferimento (M+1).
- 8.2,8 Il termine di scadenza delle fatture relative agli importi dovuti in relazione alle fattispecie di cui agli articoli 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 e 4.2.7 è fissato entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo all'inoltro della fattura.

8.3 Modalità di pagamento

- 8.3.1 Nel caso in cui il termine di scadenza cada in un giorno festivo, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente.
- 8.3.2 I pagamenti saranno effettuati con valuta beneficiario la data di pagamento, a mezzo bonifico bancario accreditando gli importi complessivi dovuti; relativamente alle somme di cui ai precedenti articoli 8.1.1 e 8.1.2 verranno applicate le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
- 8.3.3 Qualsiasi pagamento da parte del GSE è subordinato al positivo riscontro delle verifiche "Equitalia" previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 4 concernente le modalità di attuazione dell'articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Eventuali ritardi nei pagamenti dovuti a tali verifiche non daranno luogo a interessi di mora.
- 8.3.4 In caso di ritardato pagamento matureranno interessi moratori al tasso Euribor, base 365, a 1 mese, come pubblicato sulla tabella "Tassi a Breve Termine" a cura de "Il Sole 24 Ore", maggiorato di 2 (due) punti percentuali dalla data di pagamento sino alla data di effettivo pagamento inclusa.
- 8.3.5 Le fatture emesse andranno comunicate a mezzo posta ordinaria ed anticipate via e-mail o fax agli indirizzi o al numero indicati all'articolo 11.3.
- 8.3.6 Diverse modalità operative inerenti le modalità di fatturazione e di pagamento ai sensi del presente contratto potranno essere stabilite nelle DTF GAS_SI e comunicate dal GSE al Soggetto investitore aderente.

8.4 Divieto di cessione e compensazione

8.4.1 Il Soggetto investitore aderente non può cedere né costituire in pegno gli eventuali crediti nascenti dal presente contratto né procedere a compensazioni di cui agli articoli 1241 e seguenti del codice civile.

Articolo 9 Limitazione di responsabilità, forza maggiore e caso fortuito

- 9.1 Fermo restando quanto previsto all'articolo 4.2.6, il GSE è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave
- 9.2 Non sussisterà alcuna responsabilità per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del controllo della parte colpita che determinino l'impossibilità di adempiere in tutto o in parte alle proprie obbligazioni, quali a titolo meramente esemplificativo, interruzioni o disfunzioni nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema informatico del GSE o del GME o di altre piattaforme su cui vengono registrate le operazioni di cui al contratto o errori informatici per fatto non imputabile al GSE. Ove l'evento di forza maggiore dovesse perdurare per più di 30 (trenta) giorni consecutivi o 60

(sessanta) durante la durata del contratto, il GSE potrà recedere dallo stesso mediante comunicazione inviata al Soggetto investitore aderente nelle modalità di cui all'articolo 11.3.

Articolo 10 Risoluzione

- 10.1 Il GSE si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in tutti i casi di inadempimento o inosservanza, da parte del Soggetto investitore aderente, degli obblighi e delle condizioni stabilite dal presente contratto, da cui possa risultare compromessa l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stesso. In tali casi, la risoluzione ha luogo previo invio da parte del GSE di una comunicazione scritta di diffida con l'indicazione del termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, decorso il quale in contratto si intende risolto.
- 10.2 Il GSE potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:
- a) nel caso in cui la garanzia bancaria di cui all'articolo 7.1 sia dichiarata nulla, sia annullata, revocata o comunque perda di efficacia ovvero la banca garante perda i requisiti di cui all'articolo 7.2 e la garanzia non sia ricostituita alle condizioni previste al predetto articolo 7 entro i termini ivi previsti;
- b) nel caso in cui non venga reintegrata la garanzia entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'avvenuta escussione o riduzione del deposito cauzionale nel caso di cui all'articolo 7.4 o dalla richiesta di integrazione per insufficienza della stessa alla copertura della esposizione massima consentita nel caso di cui all'articolo 7.5:
- c) nei casi in cui il Soggetto investitore aderente violi, in tutto o in parte, uno dei propri obblighi di consegna giornaliera di cui alle lettere a), b), o c), dell'articolo 3.2.3 ovvero di ritiro giornaliero di cui alle lettere a), b), c), d) o e) dell'articolo 3.2.3, per più di 10 (dieci) giorni consecutivi ovvero 20 (venti) giorni durante la durata del contratto;
- d) nei casi in cui una delle dichiarazioni di cui all'articolo 17 si riveli non veritiera anche nel corso dell'esecuzione del contratto.
- 10.3 Il GSE si adopererà al fine di abbinare in tempo utile il Soggetto investitore aderente con altro stoccatore virtuale nel caso in cui lo stoccatore virtuale originariamente abbinato ove, per qualsiasi motivo, cessi di essere efficace il contratto tra quest'ultimo soggetto e il GSE. Nel caso in cui, non risulti possibile abbinare al Soggetto investitore aderente altro stoccatore virtuale, il GSE avrà facoltà, senza che ne derivi alcun onere o responsabilità, di sospendere per l'anno stoccaggio in corso la consegna e il ritiro giornaliero di cui alle lettere a), b), o c), dell'articolo 3.2.3 ovvero il ritiro giornaliero di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 3.2.3 e il pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 6.2 del Soggetto investitore aderente.
- 10.4 Resta fermo che nei casi di risoluzione per inadempimento del Soggetto investitore aderente alle obbligazioni previste dal presente del contratto, il Soggetto investitore aderente sarà tenuto a pagare al GSE (i) gli importi, a titolo di indennizzo e/o penale, versati dal GSE di cui all'articolo 6.1.1, (ii) il corrispettivo d'accesso di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della delibera 193/10 con riferimento alla capacità di stoccaggio oggetto di misure transitorie attiva, per l'intero

periodo di applicazione delle misure transitorie di cui all'articolo 3.2 e (iii) i restanti corrispettivi di cui all'articolo 6.2, a titolo di indennizzo e/o penale per l'anno stoccaggio in corso, nonché l'integrale risarcimento dei danni subiti e decadrà dal diritto di avvalersi delle misure di cui agli articoli 9 e 10 del D.lgs. 130/10, per gli anni successivi.

- 10.5 Il presente contratto si intenderà risolto nel caso in cui il Soggetto investitore aderente receda dal contratto sottoscritto con il soggetto realizzatore, come definito all'articolo 1, comma 1, lettera t), della delibera 193/10, a partire dall'anno stoccaggio successivo a quello di recesso. In tal caso, permanendo l'obbligo del GSE di fornitura del servizio di stoccaggio virtuale, relativamente all'anno stoccaggio in corso, il Soggetto investitore aderente si obbliga, in ogni caso, a versare al GSE: (i) i corrispettivi di cui all'articolo 6.2 relativamente al suddetto anno stoccaggio, e (ii) con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 5, lettere a) e b) del D.Lgs. 130/10, un importo corrispondente alla differenza se positiva tra:
 - il valore determinato applicando alla capacità ed al periodo di tempo corrispondente alla quota degli obblighi di cui all'articolo 9, comma 5, lettere a) e b) del D.Lgs. 130/10 non ancora assolta corrispettivi appositamente determinati dall'AEEG con riferimento ai costi medi stimati di realizzazione e gestione della capacità di stoccaggio oggetto di contratti con i soggetti realizzatori;
 - quanto eventualmente già versato ai soggetti realizzatori con riferimento alla capacità ed al periodo di tempo corrispondente alla suddetta quota di obblighi, non ancora assolta.

Articolo 11 Clausole generali

- Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una delle Parti ai sensi del presente contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.
- 11.2 Per le finalità di cui al presente contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:
 - GSE S.p.A. [-], Viale M. Pilsudski n° 92 00197 Roma n. fax: [-] indirizzo e mail: [-];
 - [-], [-], Via/Piazza [-] n. [-] [-] n. fax [-] indirizzo e- mail [-].
- 11.3 Fatto salvo quanto specificamente previsto in altre disposizioni del presente contratto, ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via fax, ai seguenti indirizzi:
 - GSE S.p.A. [-], Viale M. Pilsudski n° 92 00197 Roma n. fax: [-] indirizzo e-mail [-] (solo per fatture);
 - [-], [-], Via/Piazza [-], n. [-]- [-] n. fax [-] indirizzo e-mail [-] (solo per fatture);

Le comunicazioni si intendono ricevute alla data indicata nella ricevuta di ricezione della raccomandata e per le fatture al momento dell'invio dell'e-mail.

- 11.4 Il Soggetto investitore aderente non potrà, direttamente o indirettamente (inclusi, a titolo esemplificativo, i casi di successione nel contratto per effetto di cessione, conferimento, usufrutto o affitto di azienda o di un ramo d'azienda, fusione, scissione), cedere il contratto, né i diritti od obblighi da esso derivanti, ad eccezione della cessione a favore del cessionario del contratto di stoccaggio di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 130/10 sempre che detto cessionario sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 130/10. In detto ultimo caso, la cessione del contratto dovrà essere comunicata al GSE unitamente ad una Istanza per le misure transitorie fisiche e si intenderà efficace da tale data.
- 11.5 Gli oneri fiscali e tributari nonché le spese di qualsiasi natura, derivanti dal presente contratto sono a carico del Soggetto investitore aderente.

Articolo 12 D. Lgs. 231/2001

Il Soggetto investitore aderente prende atto che il GSE, nella conduzione dei rispettivi affari e nella gestione dei rapporti interni, si riferisce ai principi contenuti nel Codice Etico, consultabile presso il seguente indirizzo internet: www.gse.it. Il Soggetto investitore aderente prende atto che il GSE ha adottato un proprio Modello di Organizzazione e di gestione in ottemperanza all'articolo 6 del D.lgs. 231/2001 (consultabile presso il seguente indirizzo internet: www.gse.it), al fine di prevenire gli specifici reati previsti dal medesimo D.lgs. 231/2001, così come successivamente modificato ed integrato, sia in Italia sia all'estero.

Il Soggetto investitore aderente si obbliga a rispettare, e a far rispettare al proprio personale apicale e sottoposto, il Modello e il Codice Etico adottato dal GSE ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dal documento allegato rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

Qualora il Soggetto investitore aderente o un membro del proprio personale apicale o sottoposto, violi le norme previste dal Codice Etico o dal Modello adottato dal GSE ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il GSE potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r.. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del GSE. Il GSE potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patendi.

Il Soggetto investitore aderente si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Controllo del GSE previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali.

Articolo 13 Trattamento dei dati

Il Soggetto investitore aderente dichiara di aver ricevuto idonea informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196/2003 e, a tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, consente al GSE il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità di cui all'informativa stessa allegata sub Annesso "G" "Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in tema di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali" del contratto.

Articolo 14

Legge applicabile e Foro competente

- 14.1 Il contratto e tutti gli atti ivi richiamati saranno interpretati e regolati in base alle leggi della Repubblica Italiana.
- 14.2 Per ogni controversia derivante dall'esecuzione, interpretazione o applicazione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Articolo 15 Rinvio

- 15.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 130/10 e alla delibera 193/10 e, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.
- 15.2 Qualunque riferimento nel contratto a disposizioni normative o regolamentari attualmente in vigore, dovrà intendersi effettuato anche alle eventuali disposizioni che modifichino o integrino il contenuto normativo delle stesse o che le sostituiscano.
- 15.3 Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto eventuali disposizioni imposte dalla legge o da pubbliche autorità, anche in sostituzione delle clausole concordate tra le Parti.

Articolo 16 Modifiche del contratto e durata

- 16.1 Fermi restando i termini previsti per la prestazione delle misure transitorie finanziarie di cui all'articolo 3.1.1 e delle misure transitorie fisiche di cui all'articolo 3.2.1, il presente contratto è efficace dal momento della sua sottoscrizione.
- 16.2 Il presente contratto cesserà di essere efficace al precedente momento tra (i) la realizzazione della capacità di stoccaggio assegnata al Soggetto investitore aderente nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 130/10 e (ii) il 31 marzo 2015. La decorrenza del predetto termine non limiterà l'applicazione degli articoli 1, 2, 11, 14, 15 e 16.2 e i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto che, espressamente o implicitamente, sono intesi sopravvivere al termine stesso.
- 16.3 Qualsiasi modifica del presente contratto ha luogo in forma scritta.

Articolo 17 Dichiarazioni e garanzie

- 17.1 Il Soggetto investitore aderente dichiara e garantisce al GSE, in relazione alla data di sottoscrizione del contratto e a tutta la durata dello stesso che:
 - a) possiede tutti i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1 e 3 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 130;
 - b) possiede e possiederà per tutta la durata del contratto tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie per il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, inclusi: (i) l'abilitazione ad operare al sistema PSV, (ii) limitatamente ai casi in cui il

Soggetto investitore aderente abbia richiesto le misure transitorie fisiche nelle modalità di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3.2.3, l'abilitazione ad operare sui relativi mercati esteri, (iii) l'abilitazione per operare nell'ambito della Piattaforma di negoziazione gestita dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A; resta inteso che ove il Soggetto investitore aderente si avvalga del soggetto delegato di cui all'articolo 4.2.11, le dichiarazioni contenute nella presenta lettera b) dovranno intendersi riferite a tale soggetto delegato in relazione alle attività a questi delegate;

- c) ha il potere di addivenire alla stipula del contratto e la stessa non viola alcuna previsione del proprio statuto o di altro contratto stipulato dal Soggetto investitore aderente;
- d) è debitamente costituito e non si trova in alcuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile, o situazioni simili previste dalla legge dello Stato di costituzione;
- e) non è insolvente, iscritto nel registro dei protesti e non è stata intrapresa alcuna azione volta a far dichiarare il Soggetto investitore aderente fallito, ad assoggettarlo ad una qualsiasi altra procedura concorsuale ovvero alla liquidazione volontaria o alla cessazione dell'attività.
- 17.2 Qualora durante la durata del presente contratto, una o più delle dichiarazioni di cui all'articolo 17.1 cessino di essere veritiere ed accurate, il Soggetto investitore aderente dovrà darne comunicazione al GSE entro 2 (due) giorni dal momento in cui lo stesso ne sia venuto a conoscenza.

Roma, lì	13
Teoperation, 11	II

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

[Soggetto investitore aderente]

Annessi:

- A Richiesta misure transitorie finanziarie
- B Modalità Operative
- C Modello Report Transazioni
- D Modello di mandato
- E Modello di garanzia
- F Modalità di calcolo dell'importo massimo garantito
- G Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in tema di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Il Soggetto investitore aderente dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopraestese clausole e di approvare specificamente con riferimento agli articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole:

4.2.1 (decadenza), 4.2.4 (penale), 4.2.5 (manleva), 4.2.6 (decadenza, limitazione della facoltà di opporre eccezioni, indennizzo), 4.2.11 (manleva), 8.2.2 e 8.2.5 (decadenza), 8.2.6 (limitazione della facoltà di opporre eccezioni), 8.3.3 (condizione per il pagamento), 8.3.6 (rinvio a disposizioni tecniche), 8.4.1 (divieto di cessione del credito e pegno), 9 (limitazioni di responsabilità e recesso), 10 (risoluzione, condizioni per il recesso e sospensione della prestazione dei servizi), 11.4 (cessione), 11.5 (oneri fiscali), 12 (risoluzione), 14.2 (foro competente).

Il Soggetto investitore aderente

ANNESSO A

	Dati pluriennali
•	Capacità di stoccaggio assegnata a titolo definitivo da Stogit (MWh) Capacità di stoccaggio oggetto delle misure transitorie CA ₀ (MWh)
	Dati annuali: anno stoccaggio 2011-2012
•	Capacità di stoccaggio oggetto delle misure transitorie attiva CA ₁ (MWh)

ANNESSO B Modalità Operative

1. Consegna del gas nel periodo estivo al PSV e tempi di emissione e accettazione delle transazioni

Il Soggetto investitore aderente è tenuto a consegnare al PSV, allo/agli stoccatore/i virtuale/i ad esso abbinato/i dal GSE, il quantitativo di gas in quantità costante per il quale ha richiesto l'accesso alle misure transitorie fisiche di cui all'articolo 3.2.3 lettera a), nelle modalità allo stesso articolo indicate. Gli obblighi di consegna si considerano rispettati a fronte dell'emissione della/e transazione/i. Le transazioni dovranno essere espresse in GJ con al massimo una cifra decimale (e in ogni caso come previsto dalla piattaforma).

Entro le ore 16.00 del quindicesimo giorno di calendario di ogni mese da marzo ad agosto, o nel caso tale giorno sia festivo nel primo giorno lavorativo seguente, il Soggetto investitore aderente (o il soggetto da esso delegato ai sensi dell'articolo 4.2.11), emette sulla piattaforma PSV una o più transazioni a favore dello/degli stoccatore/i virtuale/i ad esso abbinato/i, per un quantitativo giornaliero complessivo costante relativo alla quantità di cui all'articolo 3.2.3 lettera a) e per un periodo che ha inizio e fine rispettivamente il primo e il quindicesimo del mese successivo.

Entro il giorno lavorativo successivo, il Soggetto investitore aderente invia al GSE la comunicazione della avvenuta emissione della/e transazione/i, secondo le modalità specificate nelle DTF-GAS_SI.

Entro le ore 16.00 dell'ultimo giorno di calendario di ogni mese da marzo ad agosto, o nel caso tale giorno sia festivo nel primo giorno lavorativo seguente, il Soggetto investitore aderente (o il soggetto da esso delegato ai sensi dell'articolo 4.2.11), emette sulla piattaforma PSV una o più transazioni a favore dello/degli stoccatore/i virtuale/i ad esso abbinato/i, per un quantitativo giornaliero complessivo costante relativo alla quantità di cui all'articolo 3.2.3 lettera a) e per un periodo temporale che ha per inizio e fine rispettivamente il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese successivo.

Entro il giorno lavorativo successivo, il Soggetto investitore aderente invia al GSE la comunicazione della avvenuta emissione della/e transazione/i, secondo le modalità specificate nelle DTF-GAS_SI.

Nel caso in cui, entro le ore 16.00 del terzo giorno lavorativo successivo alla emissione della singola transazione lo stoccatore virtuale beneficiario della transazione non abbia registrato la propria accettazione, il Soggetto investitore aderente avrà obbligo di informare il GSE secondo quanto indicato all'articolo 4.2.7, con le modalità specificate nelle DTF-GAS_SI.

2. Consegna del gas nel periodo estivo al TTF e tempi di emissione e accettazione delle transazioni

Il Soggetto investitore aderente è tenuto a consegnare al TTF (*Title Transfer Facility*), allo/agli stoccatore/i virtuale/i ad esso abbinato/i dal GSE il quantitativo di gas in quantità costante per il quale ha richiesto l'accesso alle misure transitorie fisiche di cui all'articolo 3.2.3 lettera b), nelle modalità ivi indicate.

Gli obblighi di consegna si considerano rispettati a fronte della nomina e di ogni eventuale rinomina richiesta, fino all'effettivo settlement delle quantità previste. Le transazioni dovranno essere espresse in MWh con al massimo tre cifre decimali (e in ogni caso come previsto dalla piattaforma).

Entro le ore 16.00 del quinto giorno di calendario di ogni mese da marzo ad agosto, o nel caso tale giorno sia festivo nel primo giorno lavorativo precedente, il Soggetto investitore aderente (o il soggetto da esso delegato ai sensi dell'articolo 4.2.11), nomina sulla piattaforma TTF a favore dello/degli stoccatore/i virtuale/i ad esso abbinato/i, un quantitativo giornaliero complessivo costante relativo alla quantità di cui all'articolo 3.2.3 lettera b) e per un periodo temporale che ha per inizio e fine rispettivamente il primo e l'ultimo giorno del mese successivo.

Entro il giorno lavorativo successivo, il Soggetto investitore aderente invia al GSE la comunicazione della avvenuta nomina, secondo le modalità specificate nelle DTF-GAS_SI.

Nel caso in cui, entro le ore 16.00 del terzo giorno lavorativo successivo all'invio della nomina, lo stoccatore virtuale beneficiario della transazione non abbia registrato la propria nomina, il Soggetto investitore aderente avrà obbligo di informare il GSE, secondo quanto indicato all'articolo 4.2.7 del contratto, con le modalità specificate nelle DTF-GAS_SI.

Ogni mese, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese oggetto di consegna, il Soggetto investitore aderente invia al GSE la comunicazione delle quantità effettivamente consegnate, secondo le modalità specificate nelle DTF-GAS_SI.

3. Consegna del gas nel periodo estivo a ZEE e tempi di emissione e accettazione delle transazioni

Il Soggetto investitore aderente è tenuto a consegnare al ZEE (hub Zeebrugge), in uno dei punti di ritiro (IIZT, ZPT, terminale GNL), allo/agli stoccatore/i virtuale/i ad esso abbinato/i dal GSE il quantitativo di gas in quantità costante per il quale ha richiesto l'accesso alle misure transitorie fisiche di cui all'articolo 3.2.3 lettera c), nelle modalità allo stesso articolo indicate.

Gli obblighi di consegna si considerano rispettati a fronte della nomina e di ogni eventuale rinomina richiesta, fino all'effettivo settlement delle quantità previste. Le transazioni dovranno essere espresse in MWh con al massimo tre cifre decimali (e in ogni caso come previsto dalla piattaforma).

Entro le ore 16.00 del quinto giorno di calendario di ogni mese da marzo ad agosto, o nel caso tale giorno sia festivo nel primo giorno lavorativo precedente, il Soggetto investitore aderente (o il soggetto da esso delegato ai sensi dell'articolo 4.2.11), nomina sulla piattaforma ZEE a favore dello/degli stoccatore/i virtuale/i ad esso abbinato/i, per un quantitativo giornaliero complessivo costante relativo alla quantità di cui all'articolo 3.2.3 lettera c) e per un periodo temporale che ha per inizio e fine rispettivamente il primo e l'ultimo giorno del mese successivo.

Entro il giorno lavorativo successivo, il Soggetto investitore aderente invia al GSE la comunicazione della avvenuta nomina, secondo le modalità specificate nelle DTF-GAS_SI.

Nel caso in cui, entro le ore 16.00 del terzo giorno lavorativo successivo all'invio della nomina, lo stoccatore virtuale beneficiario della transazione non abbia registrato la propria nomina, il Soggetto

investitore aderente avrà obbligo di informare il GSE, secondo quanto indicato all'articolo 4.2.7 del contratto, con le modalità specificate nelle DTF-GAS_SI.

Ogni mese, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese oggetto di consegna, il Soggetto investitore aderente invia al GSE la comunicazione delle quantità effettivamente consegnate, secondo le modalità specificate nelle DTF-GAS_SI.

4. Ritiro invernale al PSV e tempi di emissione e accettazione delle transazioni

Il Soggetto investitore aderente è tenuto a ritirare al PSV, dallo/dagli stoccatore/i virtuale/i ad esso abbinato/i dal GSE, il quantitativo di gas in quantità costante per il quale ha richiesto l'accesso alle misure transitorie fisiche di cui all'articolo 3.2.3 lettere a), b), c), d) e e) del contratto, nelle modalità allo stesso articolo indicate.

Gli obblighi di ritiro si considerano rispettati a fronte dell'accettazione della/e transazione/i.

Entro le ore 16.00 del diciottesimo giorno di calendario di ogni mese da settembre a febbraio, o nel caso tale giorno sia festivo nel primo giorno lavorativo seguente, il Soggetto investitore aderente (o il soggetto da esso delegato ai sensi dell'articolo 4.2.11), registra la propria accettazione sulla piattaforma PSV di una o più transazioni emesse da parte dello/degli stoccatore/i virtuale/i ad esso abbinato/i, per un quantitativo giornaliero complessivo costante relativo alla quantità di cui all'articolo 3.2.3 lettere a), b), c), d) e e) e per un periodo temporale che ha per inizio e fine rispettivamente il primo e il quindicesimo giorno del mese successivo.

Qualora entro il termine di cui sopra, il Soggetto investitore aderente verifichi che le transazioni dello/degli stoccatore/i virtuale/i ad esso abbinato/i non siano state emesse, ha l'obbligo di informare il GSE secondo quanto indicato all'articolo 4.2.6, con le modalità specificate nelle DTF-GAS SI.

Entro il giorno lavorativo successivo alla registrazione dell'accettazione, il Soggetto investitore aderente invia al GSE la comunicazione della avvenuta accettazione della/e transazione/i, secondo le modalità specificate nelle DTF-GAS_SI.

Entro le ore 16.00 del terzo giorno di calendario di ogni mese da ottobre a marzo, o nel caso tale giorno sia festivo nel primo giorno lavorativo seguente, il Soggetto investitore aderente (o il soggetto da esso delegato ai sensi dell'articolo 4.2.11), registra la propria accettazione sulla piattaforma PSV di una o più transazioni emesse da parte dello/degli stoccatore/i virtuale/i ad esso abbinato/i, per un quantitativo giornaliero complessivo costante relativo alla quantità di cui all'articolo 3.2.3 lettere a), b), c), d) e e) e per un periodo temporale che ha per inizio e fine rispettivamente il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese.

Qualora entro il termine di cui sopra, il Soggetto investitore aderente verifichi che le transazioni dello/degli stoccatore/i virtuale/i ad esso abbinato/i non siano state emesse, ha l'obbligo di informare il GSE secondo quanto indicato all'articolo 4.2.6, con le modalità specificate nelle DTF-GAS_SI.

Entro il giorno lavorativo successivo alla registrazione dell'accettazione, il Soggetto investitore aderente invia al GSE la comunicazione della avvenuta accettazione della/e transazione/i, secondo le modalità specificate nelle DTF-GAS_SI.

5. Rinvio

Il Soggetto investitore aderente si impegna a rispettare le eventuali modifiche alle Modalità Operative derivanti da un mutamento delle modalità di funzionamento delle piattaforme citate nel presente Annesso.

ANNESSO C Modello Report Transazioni

•	Capacità di stoccaggio oggetto delle misure transitorie attiva CA _i (MWh)	
---	--	--

• (CAvrt	(MWh)) _	
-----	-------	-------	-----	--

Prodotto	Stoccatore virtuale	Quantità abbinata
Tipologia	Ragione sociale	MWh
art. 3.2.2 lettera a)	XXX0	al
	YYY0	a2
	ZZZ0	a3
to the same of the	•••	•••
The state of the s		
art. 3.2.2 lettera b)	XXX1	b1
	YYYI	b2
	ZZZ1	b3
14	•••	
and the second s		
art. 3.2.2 lettera c)	XXX2	c1
	YYY2	c2
	ZZZ2	c3
	•••	
	tisti ³	
art. 3.2.2 lettera d)	XXX3	d1
	YYY3	d2
	ZZZ3	d3
	•••	
art. 3.2.2 lettera e)	XXX4	el
	YYY4	e2
	ZZZ4	e3

TOTALE		$CA_{vrt} = a+b+c+d+e$

ANNESSO D Modello di mandato

Con la presente, il/la [-] con sede legale in [-] Via [-] n. [-] capitale sociale [-], iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di [-], n. [-], Codice Fiscale/Partita IVA n. (di seguito "Soggetto investitore aderente") [-] in persona del rappresentante legale, Sig./Sig.ra [-], nato/a a [-], il [-], residente in [-], Via [-], n. [-] munito/a dei necessari poteri di firma per [-]

PREMESSO CHE

Il contratto (di seguito "Contratto") di cui all'articolo 3, comma 3, della delibera ARG/gas 193/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito "GSE") prevede la facoltà del Soggetto investitore aderente di avvalersi di un soggetto a tal fine delegato per lo svolgimento di alcune attività di cui al Contratto

CONFERISCE MANDATO

a [4] con sede legale in [-] Via [-] n. [-], iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di [-], n. [-] (ove presente), Codice Fiscale/Partita IVA n. [-] (di seguito il "Mandatario"), che accetta in persona del rappresentante legale, Sig./Sig.ra [-], nato/a a [-], il [-], residente in [-], Via [-], n. [-] munito/a dei necessari poteri di firma per [-]

ad	agir	e in	nome	e per	conto	del	medesimo	per	lo svolg	imento	delle s	seguenti	attività:
----	------	------	------	-------	-------	-----	----------	-----	----------	--------	---------	----------	-----------

consegna al PSV di cui alla lettera a) dell'articolo 3.2.3 del Contratto;
consegna sul mercato estero <i>Title Transfer Facility</i> di cui alla lettera b) dell'articolo 3.2.3 del Contratto;
consegna sul mercato estero di Zeebrugge di cui alla lettera c) dell'articolo 3.2.3 del Contratto;
ritiro al PSV di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 3.2.3 del Contratto;
offerta in vendita nei sistemi di negoziazione delle quantità di gas rese disponibili dallo stoccatore virtuale, ai sensi dell'articolo 4.2.9 del Contratto.

Il Mandatario dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17.1 b) del Contratto con riferimento ai mercati per i quali è stato delegato a svolgere le operazioni di consegna o ritiro.

Il Soggetto investitore aderente (firma del legale rappresentante)

Per accettazione, il Mandatario (firma del legale rappresentante)

ANNESSO E Schema di garanzia bancaria autonoma a prima richiesta

[Su carta intestata della banca]

Spett. le Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. Viale Maresciallo Piłsudski, 92 00197 Roma

..., lì ... Garanzia (rif. n. ...)

PREMESSO CHE:

- ai sensi del D.Lgs. 130/10 e della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ARG/gas 4 novembre 2010, n. 193, il Soggetto investitore aderente può avvalersi delle misure transitorie di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 130/10, presentando istanza al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito "GSE") e stipulando con quest'ultimo apposito contratto (di seguito "Contratto")
- ai sensi dell'articolo 7 del Contratto, unitamente alla presentazione della istanza per le misure transitorie fisiche, il Soggetto investitore aderente è tenuto a consegnare al GSE una garanzia bancaria autonoma a prima richiesta emessa, in favore di quest'ultimo, da primaria banca italiana o da succursale italiana di banca estera, con rating di lungo termine che non sia inferiore ad A-, se attribuito da Standard & Poor's Rating Services, ovvero ad A3 se attribuito da Moody's Investor Service, per un ammontare massimo di Euro [........00 (........../00)], a presidio di tutte le obbligazioni che derivano in capo al Soggetto investitore aderente ai sensi del Contratto (di seguito la "Garanzia");
- il Soggetto investitore aderente ha richiesto alla scrivente banca di rilasciare la Garanzia,

TUTTO CIÒ PREMESSO,

I	a scrivente banca, filiale di, con sede legale
i	n, C.F PI
B	ancheal nin persona dei suoi legali rappresentanti
(0	di seguito la "Banca") rilascia la presente Garanzia autonoma a prima richiesta in favore del GSE e
n	ell'interesse del Soggetto investitore aderente secondo i termini e alle condizioni di seguito indicati.
1	
2.	La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Soggetto investitore aderente ai sensi del Contratto e qualsiasi responsabilità dello stesso nei confronti del GSE, sino all'ammontare massimo garantito di cui al punto 3 e nel periodo di validità e di efficacia della presente Garanzia di cui al punto 1.
3.	
4.	A seguito della richiesta di cui al precedente punto 3, la Banca pagherà, entro 3 (tre) giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico bancario, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
5.	La presente Garanzia potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo.
	La presente Garanzia è autonoma, di conseguenza, sarà valida – e la Banca sarà tenuta a pagare al GSE tutte le somme da quest'ultimo richieste, nei limiti dell'ammontare massimo garantito di cui al punto 3 – indipendentemente dalla validità dell'obbligazione principale, in deroga all'articolo 1939 del codice civile. Nessuna circostanza o condizione, conosciuta o meno dalla Banca, potrà limitare o estinguere in alcun modo le obbligazioni derivanti dalla presente Garanzia.
7.	La Banca, con la presente Garanzia, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.
8.	La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od

il Soggetto investitore aderente possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti del GSE.

istanza nei confronti del GSE, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente Garanzia, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che

- 9. La Banca espressamente rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile. La liberazione anticipata della Garanzia rispetto ai termini di cui all'articolo 1 può avere luogo solo con apposita dichiarazione liberatoria redatta e sottoscritta dal GSE e inviata alla Banca nei modi previsti al successivo punto 10.
- 10. Ogni comunicazione relativa alla presente Garanzia dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e si intenderà ricevuta nel momento in cui giungerà all'indirizzo del destinatario.
- 11. La presente Garanzia è retta dal diritto italiano e il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per ogni e qualsiasi controversia ad essa relativa.

La Banca

La Banca dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopraestese clausole e di approvare specificamente con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole:

2 (rinuncia alla preventiva escussione), 3 (rinuncia ad eccezioni), 6 (rinuncia ad eccezioni), 7 (rinuncia ad eccezioni), 8 (rinuncia ad eccezioni), 9 (rinuncia ad eccezioni), 11 (foro competente).

La Banca

ANNESSO F Modalità di calcolo dell'importo massimo garantito

- 1. L'importo massimo garantito (di seguito l'"Importo massimo garantito") ai sensi della garanzia bancaria annuale di cui all'articolo 7.1 del contratto ovvero del deposito cauzionale di cui all'articolo 7.3 del contratto è calcolato in funzione delle quantità di gas oggetto delle misure transitorie fisiche nell'anno stoccaggio i, ai sensi di ciascuna modalità di cui all'articolo 3.2.3 del contratto, come somma di:
 - Quota Servizi (QS) pari a:

50% * [(K_i x CA_i x c_{vrt}) + (CA_{vrt} x 2 x CVS) +
$$\Sigma$$
{mkt} [(CA{mkt} + CA_{mkt-den}) x c_{mkt}]

Quota Valore (QV) pari a:

dove:

P_{i-den}:

è, relativamente all'anno stoccaggio 2012-2013, il valore medio delle quotazioni a termine riferite ad ognuno dei mercati esteri di cui al comma 4.3 della delibera 193/10, nel periodo aprile – settembre, pubblicate da ICIS Heren nella pubblicazione ESGM (European Spot Gas Markets) e comunicate dal GSE alla data di pubblicazione dell'avviso delle modalità annuali di richiesta delle misure transitorie. Il valore ottenuto è ulteriormente maggiorato del 5% (cinque per cento), per garantire la copertura di eventuali ulteriori costi;

Cvrt:

è il Corrispettivo per l'accesso alle misure transitorie di cui alla delibera 193/10 pari al valore indicato nell'ultima delibera dell'AEEG disponibile alla data del calcolo dell'importo;

CVS:

- è il Corrispettivo unitario di cui alla delibera 193/10 pari al valore indicato nell'ultima delibera dell'AEEG disponibile alla data del calcolo dell'importo.
- 2. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione da parte del GSE, il Soggetto investitore aderente si impegna ad adeguare dell'ammontare massimo garantito, qualora il P_{i-den} aggiornato con cadenza mensile dovesse subire variazioni superiori del 20% (venti percento) rispetto al valore del prezzo di riferimento iniziale dell'anno stoccaggio i o rispetto al valore utilizzato nell'ultimo adeguamento.
- 3. In corso di esecuzione del contratto e a condizione che le obbligazioni ivi previste siano state integralmente adempiute dal Soggetto investitore aderente l'Importo massimo garantito si ridurrà come segue, a seconda dei servizi di stoccaggio virtuale richiesti dal Soggetto investitore aderente e, più specificatamente:
 - a. per i servizi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3.2.3, e con riferimento alla Quota Valore, al 15 ottobre dell'anno stoccaggio i;

- b. per i servizi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3.2.3, e con riferimento alla Quota Servizi, al 30 giugno dell'anno stoccaggio i+1;
- c. per i servizi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 3.2.3 al 30 giugno dell'anno stoccaggio i+I.
- 4. Alle scadenze sopra riportate, sempre che le obbligazioni previste dal contratto siano state integralmente adempiute dal Soggetto investitore aderente, a seconda dei casi, la garanzia bancaria si intenderà automaticamente ridotta ovvero il GSE restituirà al Soggetto investitore aderente la relativa porzione dell'ammontare garantito dal deposito cauzionale.
- 5. Nel caso di cui all'articolo3.2.2 e nel caso in cui uno stoccatore virtuale abbinato rinunci all'esercizio dei diritti e delle prestazioni contrattuali, in caso di inadempimento e/o risoluzione del contratto tra il Soggetto investitore e il GSE, troverà applicazione quanto previsto all'articolo 7.8 del contratto.

ANNESSO G

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in tema di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in tema di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali del Soggetto investitore aderente sono trattati dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. - Viale M. Pilsudski, 92 - 00197 Roma, in qualità di titolare del trattamento, per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto di cui all'articolo 3, comma 3, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ARG/gas 193/10 (di seguito "Contratto").

I dati personali acquisiti e trattati ai fini del Contratto sono stati raccolti dal GSE nell'ambito della presentazione delle istanze per usufruire delle misure transitorie di cui al D.Lgs. 130/10 e nella successiva fase di perfezionamento del Contratto.

I dati personali saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse al servizio di stoccaggio virtuale di cui Contratto, inclusi gli abbinamenti con gli stoccatori virtuali nonché per adempiere ad obblighi contabili e fiscali, per finalità di programmazione delle attività e servizi di controllo interno. Il conseguimento delle finalità in parola potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e comunicazione di dati a terzi, con ciò intendendo tali terzi espressamente previsti dal Contratto, in quanto svolgono o forniscono specifici servizi strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati. I dati suddetti, nonché quelli elaborati dal GSE, non saranno oggetto di diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge.

Si informa altresì che i dati personali del Soggetto investitore aderente verranno pubblicati sul sito internet del GSE nell'ambito della pubblicazione degli abbinamenti con gli stoccatori virtuali.

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 il Soggetto investitore aderente avrà il diritto di ottenere, tra l'altro, a) la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, e la comunicazione in forma comprensibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica sulla quale si basa il trattamento; b) la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; c) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora di interesse, l'integrazione dei dati. Il Soggetto investitore aderente ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Il GSE dichiara di avere designato quale "Responsabile" del trattamento -----[-], domiciliato per la carica presso il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. - Viale M. Pilsudski, 92 - 00197 Roma.

Modifiche allo schema di contratto di cui all'articolo 3, comma 3, della Delibera ARG/gas 193/10 con il Soggetto investitore aderente

Premesso che

- a) In data 6 luglio 2011, il Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (di seguito "GSE") ha pubblicato sul proprio sito internet la documentazione contrattuale di cui all'articolo 3, comma 3, del delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito "AEEG") ARG/gas 193/10 del 4 agosto 2010 (di seguito "delibera 193/10") relativa alle misure di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130/10, come approvata con delibera dell'AEEG ARG/gas 79/11 del 23 giugno 2011;
- b) con delibera 90/2013/R/Gas l'AEEG ha modificato l'articolo 5 della delibera 193/10, aggiungendo i commi 5.5 e 5.6 e ha stabilito che il GSE aggiorni di conseguenza la documentazione contrattuale di cui alla premessa a);
- c) ai sensi dell'articolo 15.3 del contratto di cui all'articolo 3, comma 3, della delibera 193/10 tra il GSE e il soggetto investitore aderente (di seguito "Contratto"), si intendono automaticamente inserite nello stesso le disposizioni imposte dalla legge o da pubbliche autorità, anche in sostituzione delle clausole concordate tra le parti;

il Contratto deve intendersi così modificato

1. Alla fine dell'articolo 3.2.1 del Contratto è aggiunto il seguente inciso:

"A titolo di chiarimento, le misure transitorie fisiche e i diritti e obblighi relativi alla consegna e ritiro del gas ad esse relative e i relativi obblighi di comunicazione non troveranno applicazione nell'anno o negli anni in cui il Soggetto investitore aderente abbia indicato nella Istanza per le misure transitorie fisiche (come di seguito definita) una capacità di stoccaggio pari a 0 (zero), ovvero non abbia inoltrato l'Istanza per le misure transitorie fisiche entro i termini previsti".

2. Alla fine dell'articolo 4.2.1 del Contratto l'inciso "In detta ipotesi, il Soggetto investitore aderente pagherà comunque il corrispettivo di accesso di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della delibera 193/10" è modificato come segue:

"In detta ipotesi, il Soggetto investitore aderente sarà tenuto a pagare il corrispettivo di accesso di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della delibera 193/10 relativamente all'anno in cui abbia indicato nella Istanza per le misure transitorie fisiche una capacità di stoccaggio pari a 0 (zero), ovvero non abbia inoltrato la stessa entro i termini previsti, contestualmente alla presentazione della eventuale prima successiva Istanza per le misure transitorie fisiche in cui la capacità di stoccaggio di cui al punto (ii) non sia pari a 0 (zero). A tal fine, il Soggetto Investitore dovrà allegare a tale eventuale successiva prima Istanza per le misure transitorie fisiche evidenza dell'avvenuto pagamento".

3. All'articolo 6.2.1 del Contratto tra le parole "fisiche" e "il Soggetto investitore aderente" è aggiunto il seguente inciso:

"salvo quanto previsto all'articolo 4.2.1".

4. Alla fine dell'articolo 7.1 è aggiunto il seguente inciso:

"Resta inteso che ove il Soggetto investitore aderente indichi nella Istanza per le misure transitorie fisiche una capacità di stoccaggio pari a 0 (zero), ovvero non inoltri l'Istanza per le misure transitorie fisiche entro i termini previsti, il Soggetto investitore aderente non sarà tenuto a prestare la predetta garanzia".

5. All'inizio dell'articolo 8.2.1 è aggiunto il seguente inciso:

"Salvo quanto previsto all'articolo 4.2.1".

Roma, lì

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.